



Fondazione Scavolini

LO STATUTO

UNO

È costituita, per volontà dei fratelli Elvino e Valter Scavolini, la Fondazione denominata: "FONDAZIONE SCAVOLINI" con sede in Ginestreto di Pesaro.

DUE

La Fondazione non ha fini di lucro. Scopo della Fondazione è la tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse storico, artistico, culturale e paesaggistico. In particolare la Fondazione ha lo scopo:

- di promuovere e/o realizzare iniziative e progetti di carattere culturale, artistico e formativo di rilevanza locale, nazionale e internazionale;
- di promuovere e/o realizzare iniziative e progetti finalizzati a migliorare la conservazione dei beni culturali in accordo con gli enti proprietari e con la osservanza delle normative e delle autorizzazioni in materia;
- di promuovere e/o realizzare e/o pubblicare studi e ricerche di rilevante interesse storico, artistico, archeologico e etnoantropologico;
- di promuovere e/o organizzare ricerche, corsi, convegni, manifestazioni culturali e pubblicazioni di interesse storico, artistico, archeologico e etnoantropologico;
- di promuovere e/o organizzare mostre ed esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale nonché ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche ai fini didattico-promozionali, ivi compresi studi, ricerche, documentazione, catalogazione e pubblicazione, relativi ai beni culturali;
- di promuovere, e favorire rapporti di collaborazione e prendere iniziative con enti ed Istituti sia pubblici che privati interessati al raggiungimento dei fini statutari. La fondazione potrà inoltre svolgere ogni altra attività di supporto nei campi della ricerca scientifica, dell'istruzione, della ricreazione, della assistenza sociale e sanitaria o culto, tese allo sviluppo ed al progresso della Regione Marche in particolare e della Nazione in generale.

TRE

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dalle somme conferite a titolo di liberalità dai fondatori come indicato nell'atto di costituzione della Fondazione stessa del quale il presente Statuto è parte integrante;
- dai beni immobili e mobili che perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, nonché da elargizioni o contributi da parte di Enti e privati, sempre che i beni immobili e mobili, le elargizioni ed i contributi di cui sopra, siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio al fini di cui all'articolo 2°;
- dalle somme derivanti e prelevate dai redditi che il Consiglio di Amministrazione della Fondazione delibererà di destinare ad incrementare il patrimonio.

QUATTRO

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi fini con le seguenti entrate:

- le rendite derivanti dal suo patrimonio;

- gli eventuali contributi ed elargizioni destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

CINQUE

Gli Organi Statutari della Fondazione sono:

- il Presidente della Fondazione;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato degli Esperti. SEI Il Consiglio di Amministrazione si compone di 6 (sei) membri nominati 3 (tre) da ciascuno dei Fondatori e, in loro mancanza, dai rispettivi discendenti diretti di grado più prossimo, Il primo Consiglio di Amministrazione è nominato in sede di atto costitutivo. I componenti il Consiglio di Amministrazione durano in carica 3 (tre) anni e possono essere riconfermati. Qualora nel corso del triennio di durata in carica vengano a mancare per qualsiasi motivo uno o più dei componenti il Consiglio di Amministrazione, i membri superstiti provvederanno alla loro sostituzione. I membri così nominati rimarranno in carica per il rimanente periodo del triennio.

SETTE

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri membri il Presidente della Fondazione ed un VicePresidente i quali restano in carica per tutto il triennio di vita dello stesso Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente:

- ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio;
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato degli Esperti;
- sovrintende all'attuazione dell'indirizzo generale dell'attività della Fondazione;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente, nell'esercizio delle sue competenze, può nominare procuratori speciali, determinandone le attribuzioni ed avvalersi temporaneamente della opera di un Comitato Esecutivo da lui nominato anche all'esterno del Consiglio di Amministrazione e del Comitato degli Esperti. In caso di mancanza o di impedimento del Presidente, tutte le di lui funzioni sono esercitate dal VicePresidente.

OTTO

Il Consiglio di Amministrazione attua l'indirizzo generale delle attività della Fondazione, ne formula i programmi e ne cura la realizzazione. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In Particolare:

- approva entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo ed entro il 31 marzo successivo il bilancio consuntivo; il bilancio preventivo comprende anche il programma di lavoro relativo all'esercizio finanziario cui il bilancio stesso si riferisce e che decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno;
- delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
- dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in titoli di stato o garantito dallo Stato, in altri valori mobiliari ovvero in beni immobili;
- delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri Enti o privati nazionali ed internazionali;
- delibera la eventuale costituzione di centri di studio e di ricerca e ne regola l'organizzazione ed il funzionamento;
- provvede alla nomina dei componenti il Comitato degli Esperti;
- delibera le modifiche dello Statuto con il veto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei suoi componenti;
- delibera poteri ed i compiti che ritiene di conferire al Presidente ed al Comitato degli Esperti in aggiunta a quelli già loro spettanti per Statuto;
- provvede sugli affari che gli siano sottoposti dal Presidente e dal Comitato degli Esperti.

NOVE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno su iniziativa del Presidente, nonché tutte le volte che ne sia fatta motivata richiesta da almeno tre consiglieri; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti. In case di parità prevale il veto del Presidente.

DIECI

Il Comitato degli Esperti è composto da un numero variabile di persone particolarmente qualificate nel campo delle attività svolte dalla Fondazione. I componenti il Comitato degli Esperti sono nominati dal Consiglio di Amministrazione e restano in carica per un triennio e sono rieleggibili. Essi sono chiamati a collaborare alla impostazione ed alla organizzazione dei programmi, alla valutazione dei risultati nonché alla opportuna diffusione dei medesimi. Possono essere sostituiti in case di dimissioni ed altri impedimenti, per il rimanente periodo del triennio in carica.

UNDICI

Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragione del loro ufficio.

DODICI

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano - in quanto applicabili - le vigenti disposizioni di legge.

Pesaro, Il 05 novembre 2008